

# Legge federale sulla procedura amministrativa

172.021

del 20 dicembre 1968 (Stato 9 dicembre 2003)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 103 della Costituzione federale<sup>1,2</sup>

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 1965<sup>3</sup>,

*decreta:*

## Capo primo: Campo d'applicazione e definizioni

### Art. 1

A. Campo  
d'applicazione  
I. Principio

<sup>1</sup> La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.

<sup>2</sup> Sono autorità nel senso del capoverso 1:

- a.<sup>4</sup> il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono;
- b.<sup>5</sup> gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927<sup>6</sup>;
- c. gli istituti o le aziende federali autonomi;
- d. le commissioni federali;
- e. altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.

<sup>3</sup> Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono

RU 1969 755

- <sup>1</sup> [CS 1 3]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 lett. d della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
- <sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).
- <sup>3</sup> FF 1965 II 901
- <sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).
- <sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).
- <sup>6</sup> RS 172.221.10. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>7</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.<sup>8 9</sup>

## Art. 2

II. Eccezioni  
1. Applicabilità parziale

<sup>1</sup> Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.

<sup>2</sup> Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.

<sup>3</sup> Gli articoli 20 a 24 si applicano alla procedura delle commissioni di stima in materia d'espropriazione.

## Art. 3

2. Inapplicabilità Non sono regolate dalla presente legge:

- a. la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera *e* in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
- b. la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente;
- c. la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
- d.<sup>10</sup> la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare,

<sup>7</sup> RS **831.10**

<sup>8</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU **1990** 1882 1892; FF **1989** II 942).

la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>11, 12</sup>

...<sup>13</sup>

d<sup>bis</sup>.<sup>14</sup> la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000<sup>15</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;

e. la procedura dello sdoganamento;

e<sup>bis</sup>.<sup>16</sup> la procedura di reclamo contro le emissioni radiotelevisive dinanzi all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;

f. la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.

#### Art. 4

III. Disposizioni  
complete

Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge.

#### Art. 5

B. Definizioni  
I. Decisioni

<sup>1</sup> Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:

- a. la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
- b. l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
- c. il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.

<sup>2</sup> Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. *a e b*), le decisioni incidentali (art. 45), le decisioni su opposizione

<sup>11</sup> RS **510.10**

<sup>12</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell'appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS **510.10**).

<sup>13</sup> Lemma abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RS **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

<sup>14</sup> Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>15</sup> RS **830.1**

<sup>16</sup> Introdotta dall'art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva [RU **1984** 153]. Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 3 della LF del 21 giu. 1991 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 1992 (RS **784.40**).

(art. 30 cpv. 2 lett. *b*, 46 lett. *b*, e 74 lett. *b*), le decisioni su ricorso ???(art. 61 e 70), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).

<sup>3</sup> Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.

### **Art. 6**

II. Parti

Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

## **Capo secondo: Regole generali di procedura**

### **Art. 7**

A. Competenza  
I. Esame

<sup>1</sup> L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza.

<sup>2</sup> La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte.

### **Art. 8**

II. Trasmissione  
e scambio  
d'opinioni

<sup>1</sup> L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente.

<sup>2</sup> L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.

### **Art. 9**

III. Contestazioni

<sup>1</sup> L'autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.

<sup>2</sup> L'autorità che si reputa incompetente prende una decisione d'inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza.

<sup>3</sup> I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni o le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza e, in caso di dubbio, dal Consiglio federale.

**Art. 10**

- B. Ricusazione
- 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
- se hanno un interesse personale nella causa;
  - se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte, oppure uniti a essa per matrimonio, promessa nuziale o adozione;
  - se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
  - se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
- 2 Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.

**Art. 11**

- C.17 Rappresentanza e patrocinio  
I. In generale
- 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di una inchiesta ufficiale; colui che rappresenta o patrocina deve godere dei diritti civili.
- 2 L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
- 3 Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.

**Art. 11a<sup>18</sup>**

- II. Rappresentanza obbligatoria
- 1 Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l'autorità può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti.
- 2 Se non vi provvedono entro un congruo termine, l'autorità designa loro uno o più rappresentanti.
- 3 Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si applicano per analogia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell'autorità, anticipare le spese per la rappresentanza ufficiale.

17 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

18 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

**Art. 12**

D. Accertamento  
dei fatti  
I. Principio

L'authority accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:

- a. documenti;
- b. informazioni delle parti;
- c. informazioni o testimonianze di terzi;
- d. sopralluoghi;
- e. perizie.

**Art. 13**

II. Cooperazione  
delle parti

<sup>1</sup> Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:

- a. in un procedimento da esse proposto;
- b. in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
- c. in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.

<sup>2</sup> L'authority può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere *a* e *b*, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.

**Art. 14**

III. Audizione  
di testimoni  
1. Competenza

<sup>1</sup> Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

- a. il Consiglio federale e i suoi dipartimenti;
- b. la Divisione di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- c. le commissioni federali di ricorso e d'arbitrato;
- d.<sup>19</sup> Le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli.

<sup>2</sup> Le autorità indicate al capoverso 1 lettere *a*, *b* e *d* affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.<sup>20</sup>

<sup>3</sup> Le autorità indicate al capoverso 1 lettera *a* possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'authority, incaricate d'un'inchiesta ufficiale.

<sup>19</sup> Introdotta dal n. 2 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 251).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 251).

**Art. 15**

2. Obbligo di testimoniare

Ognuno è tenuto a testimoniare.

**Art. 16**

3. Diritto di non testimoniare

<sup>1</sup> Il diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nell'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge del 4 dicembre 1947<sup>21</sup> di procedura civile federale.

<sup>2</sup> Il depositario d'un segreto professionale o d'affari, nel senso dell'articolo 42 capoverso 2 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947<sup>22</sup>, può rifiutare di testimoniare in quanto un'altra legge federale non lo obblighi.

<sup>3</sup> ...<sup>23</sup>

**Art. 17**

4. Altri obblighi dei testimoni

Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve anche collaborare all'assunzione di altre prove: egli deve, in particolare, produrre i documenti in suo possesso.

**Art. 18**

5. Diritti delle parti

<sup>1</sup> Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande complementive.

<sup>2</sup> Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.

<sup>3</sup> Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28.

**Art. 19**

IV. Disposizioni complementive

Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947<sup>24</sup>; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.

<sup>21</sup> RS 273

<sup>22</sup> RS 273

<sup>23</sup> Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale (RU 2001 118; FF 1999 6784).

<sup>24</sup> RS 273

**Art. 20**

E. Termini  
I. Computo

<sup>1</sup> Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

<sup>2</sup> Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.

<sup>3</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

**Art. 21**

II. Osservanza

<sup>1</sup> Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero<sup>25</sup> o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

<sup>1bis</sup> Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale<sup>26</sup> non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.<sup>27</sup>

<sup>2</sup> Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato.

**Art. 22**

III. Proroga

<sup>1</sup> Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato.

<sup>2</sup> Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.

**Art. 22a<sup>28</sup>**

IIIa. Sospensione  
dei termini

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:

- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

<sup>25</sup> Oggi: La Posta Svizzera (Posta).

<sup>26</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>27</sup> Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

<sup>28</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).



**Art. 23**

IV. Conseguenze dell'inosservanza

L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili.

**Art. 24**

V. Restituzione per inosservanza

<sup>1</sup> La restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento: entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso. Resta riservato l'articolo 32 capoverso 2.

<sup>2</sup> Il capoverso I non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.<sup>29</sup>

**Art. 25**

F. Procedura d'accertamento

<sup>1</sup> L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.

<sup>2</sup> La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.

<sup>3</sup> Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.

**Art. 26**G. Esame degli atti  
I. Principio

<sup>1</sup> Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:

- a. le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
- b. tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
- c. le copie delle decisioni notificate.

<sup>2</sup> L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

<sup>29</sup> Introdotta dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

**Art. 27**

II. Eccezioni

<sup>1</sup> L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:

- a. un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
- b. un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
- c. l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.

<sup>2</sup> Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.

<sup>3</sup> A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.

**Art. 28**

III. Opponibilità degli atti soggetti a segreto

L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.

**Art. 29**H. Diritto di audizione  
I. Principio

La parte ha il diritto d'essere sentita.

**Art. 30**II.30 Audizione preliminare  
1. In generale

<sup>1</sup> L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.

<sup>2</sup> Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:

- a. una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente;
- b. una decisione impugnabile mediante opposizione;
- c. una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
- d. una misura d'esecuzione;
- e. altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

**Art. 30a**<sup>31</sup>

2. Procedura speciale

1 Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l'autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare la petizione o il progetto di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione la petizione o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito.

2 Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni.

3 Nella pubblicazione l'autorità avverte le parti riguardo all'obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili.

**Art. 31**

III. Audizione della controparte

Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi contrari, l'autorità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono importanti e non sono favorevoli esclusivamente a un'altra parte.

**Art. 32**

IV. Esame delle allegazioni

1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.

2 Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrano decisive.

**Art. 33**

V. Offerta di prove

1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.

2 Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.

**Art. 34**I. Per scritto  
1. Principio  
J. Notificazione

1 L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto.

2 Essa può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta

<sup>31</sup> Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

stante; in questo caso, il termine di ricorso decorre dalla conferma scritta.

### Art. 35

2. Motivazione e indicazione del rimedio giuridico

<sup>1</sup> Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.

<sup>2</sup> L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

<sup>3</sup> L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.

### Art. 36

II. Pubblicazione ufficiale

L'autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione in un foglio ufficiale:

- a. alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;
- b. alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa;
- c.<sup>32</sup> in una causa con numerose parti;
- d.<sup>33</sup> in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi.

### Art. 37

III. Lingua

Le autorità federali notificano le decisioni nella lingua ufficiale in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le domande; le autorità cantonali d'ultima istanza, nella lingua ufficiale prescritta dal diritto cantonale.

### Art. 38

IV. Notificazione difettosa

Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

<sup>33</sup> Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

**Art. 39**

K. Esecuzione  
I. Condizioni

L'autorità può eseguire la sua decisione se:

- a. la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico;
- b. la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo;
- c. l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.

**Art. 40<sup>34</sup>**

II. Mezzi coattivi  
1. Esecuzione  
per debiti

Le decisioni che intimano il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie sono eseguite in via di esecuzione conformemente alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento<sup>35</sup>.

**Art. 41**

2. Altri mezzi  
coattivi

<sup>1</sup> Per eseguire le altre decisioni, l'autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti:

- a. l'esecuzione, a spese dell'obbligato, da parte dell'autorità che ha preso la decisione o d'un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale;
- b. l'esecuzione diretta contro l'obbligato stesso o i suoi beni;
- c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un'altra legge federale;
- d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità, secondo l'articolo 292 del Codice penale<sup>36</sup>, in mancanza d'altra disposizione penale.

<sup>2</sup> Prima di valersi d'un mezzo coattivo, l'autorità avverte l'obbligato e gli assegna un congruo termine per l'adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d.

<sup>3</sup> Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all'avvertimento e all'assegnazione del termine se vi sia pericolo nell'indugio.

**Art. 42**

3. Conseguenza

L'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze.

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

<sup>35</sup> RS 281.1

<sup>36</sup> RS 311.0

**Art. 43**

III. Assistenza I Cantoni assistono nell'esecuzione le autorità federali.

**Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale****Art. 44**

A. Ammissibilità del ricorso  
I. Principio La decisione soggiace a ricorso.

**Art. 45**

II. Ricorso contro le decisioni incidentali

<sup>1</sup> Le decisioni pregiudiziali e altre decisioni incidentali rese in un procedimento prima della decisione finale, e che possono cagionare un pregiudizio irreparabile, sono impugnabili con ricorso a titolo indipendente.

<sup>2</sup> Sono decisioni incidentali impugnabili a titolo indipendente, in particolare, le decisioni concernenti:

- a. la competenza (art. 9);
- b. la ricsuzione (art. 10);
- c. la sospensione del procedimento;
- d. l'obbligo d'informazione, di testimonianza o d'edizione e l'esclusione di una parte dall'audizione dei testimoni (art. 13 a 19);
- e. il diniego d'esame degli atti (art. 27);
- f. il rifiuto di assumere prove (art. 33);
- g. i provvedimenti d'urgenza (art. 55 e 56);
- h. il rifiuto del patrocinio gratuito (art. 65).

<sup>3</sup> Per il resto, le decisioni incidentali possono essere impugate solo mediante ricorso contro la decisione finale.

**Art. 46**

B. Inammissibilità del ricorso

Non è ammissibile il ricorso contro:

- a. le decisioni impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni;
- b. le decisioni impugnabili mediante opposizione;

- c.<sup>37</sup> le decisioni degli organi militari di stima relative alla stima d'entrata di cose locate o requisite;
- d. le decisioni definitive in virtù di altre leggi federali;
- e. le decisioni incidentali, se la decisione finale non è impugnabile mediante ricorso.
- f.<sup>38</sup> le decisioni incidentali relative alla determinazione di un termine per scegliere uno o più rappresentanti e alla designazione di uno o più rappresentanti.

#### Art. 47

C. Autorità di ricorso

<sup>1</sup> Sono autorità di ricorso:

- a. il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
- b. altre autorità che il diritto federale designa come autorità di ricorso;
- c. l'autorità di vigilanza, quando il diritto federale non designa alcuna autorità di ricorso.

<sup>2</sup> Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici.<sup>39</sup>

<sup>3</sup> Anche il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni sono autorità di ricorso immediatamente superiori ai sensi del capoverso 2; essi esaminano la censura dell'inadeguatezza se l'autorità inferiore non adita dal ricorrente avrebbe potuto esaminarla.

<sup>4</sup> Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **2003** 3957 3969; FF **2002** 768).

<sup>38</sup> Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU **1992** 288; RS **173.110.0** art. 2 cpv. 1 lett. b; FF **1991** II 413).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 [RU **1979** 114].

**Art. 47<sup>a</sup>40**

Cbis. Ricorsi  
contro le  
decisioni degli  
uffici

Il dipartimento è la prima autorità di ricorso contro le decisioni degli uffici federali, ad eccezione dei casi seguenti:

- a. ricorso di diritto amministrativo inoltrato direttamente al Tribunale federale (art. 98 lett. c in fine della LF del 16 dic. 1943<sup>41</sup> sull'organizzazione giudiziaria, OG);
- b. ricorso a un'istanza particolare (art. 47 cpv. 1 lett. b);
- c. ricorso per il quale la decisione non è deferita al dipartimento, bensì all'autorità immediatamente superiore (art. 47 cpv. 2-4);
- d. decisioni definitive (art. 46 lett. c e d e art. 74 lett. d ed e).

**Art. 48**

D. Diritto di  
ricorrere

Ha diritto di ricorrere:

- a. chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa;
- b. ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale riconosce il diritto di ricorrere.

**Art. 49**

E. Motivi di  
ricorso

Il ricorrente può far valere:

- a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
- c. l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.

**Art. 50<sup>42</sup>**

F. Termine di  
ricorso

Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni o, se si tratta di decisione incidentale, entro 10 giorni dalla notificazione della decisione; rimane riservato il termine di 60 giorni giusta l'articolo 109 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 1925<sup>43</sup> sulle dogane per il primo ricorso contro lo sdoganamento.

<sup>40</sup> Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, in vigore dal 1° ott. 1997 (RS **172.010**).

<sup>41</sup> RS **173.110**

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 6 ott. 1972 che modifica la L sulle dogane, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU **1973** 644 650; FF **1972** II 189).

<sup>43</sup> RS **631.0**



**Art. 51**

G. Atto di ricorso  
I. Deposito

<sup>1</sup> L'atto di ricorso dev'essere depositato all'autorità di ricorso in due esemplari.

<sup>2</sup> Mancando il secondo esemplare od occorrendole più di due esemplari conformemente all'articolo 57 capoverso 1, la autorità di ricorso può esigere dal ricorrente la consegna immediata degli esemplari mancanti.

<sup>3</sup> Essa li richiede con la comminatoria che, altrimenti, li farà copiare a spese del ricorrente.

**Art. 52**

II. Contenuto e forma

<sup>1</sup> L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

<sup>2</sup> Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediare.

<sup>3</sup> Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.

**Art. 53**

III. Completamento dei motivi

Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 non è applicabile.

**Art. 54**

H. Altre regole di procedura fino a decisione del ricorso  
I. Principio

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso.

**Art. 55**

II. Provvedimenti d'urgenza  
1. Effetto sospensivo

<sup>1</sup> Il ricorso ha effetto sospensivo.

<sup>2</sup> Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso oppure, se essa è un collegio, il suo presidente, ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.

<sup>3</sup> L'autorità di ricorso o il suo presidente può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toglendo dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo dev'essere trattata immediatamente.

<sup>4</sup> Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva.

<sup>5</sup> Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.<sup>44</sup>

### Art. 56

2. Altri provvedimenti

Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza, per conservare provvisoriamente uno stato di fatto o di diritto.

### Art. 57

III. Scambio di scritti

<sup>1</sup> Ove il ricorso non sembri a tutta prima inammissibile, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.

<sup>2</sup> Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.

### Art. 58

IV. Nuova decisione

<sup>1</sup> L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

<sup>2</sup> Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso.

<sup>3</sup> Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.

### Art. 59

V. Astensione obbligatoria

L'autorità di ricorso non può affidare l'istruzione del ricorso a persone dell'autorità inferiore né ad altre persone che abbiano avuto una parte nell'elaborazione della decisione impugnata; l'articolo 47 capoversi 2

<sup>44</sup> Introdotta dal n. 5 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RS 961.01).

a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell'autorità di ricorso.

### Art. 60

VI. Provvedimenti disciplinari

L'autorità di ricorso può punire le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa, con una riprensione o con una multa disciplinare fino a 500 franchi.

### Art. 61

J. Decisione del ricorso  
I. Contenuto e forma

<sup>1</sup> L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.

<sup>2</sup> La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.

<sup>3</sup> Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.

### Art. 62

II. Modificazione della decisione impugnata

<sup>1</sup> L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.

<sup>2</sup> Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggia su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.

<sup>3</sup> L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.

<sup>4</sup> L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.

### Art. 63

III. Spese processuali

<sup>1</sup> L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.

<sup>2</sup> Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.

<sup>3</sup> Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.

<sup>4</sup> L'autorità di ricorso esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo di spese.<sup>45</sup>

<sup>5</sup> Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

#### Art. 64

IV. Spese ripetibili

<sup>1</sup> L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.

<sup>2</sup> Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.

<sup>3</sup> Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.

<sup>4</sup> L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle spese ripetibili.

#### Art. 65

V. Patrocinio gratuito

<sup>1</sup> L'autorità di ricorso oppure, se essa è un collegio, il suo presidente può, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dispensare dal pagare le spese processuali la parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano a tutta prima dover avere esito sfavorevole.

<sup>2</sup> Se la parte che si trova nel bisogno non è in grado di provvedere alla sua difesa, l'autorità di ricorso le può, inoltre, designare un avvocato.

<sup>3</sup> L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.

<sup>4</sup> La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale stabilisce la tariffa degli onorari e delle spese.

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I 8.2 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1634; FF 1993 IV 225).

**Art. 66**

K. Revisione  
I. Motivi

<sup>1</sup> L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione:

- a. quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto;
- b. quando la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950<sup>46</sup> per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione.<sup>47</sup>

<sup>2</sup> Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se questa:

- a. allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti, oppure;
- b. prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni, oppure;
- c. prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricsuzione o l'astensione, gli articoli 26 a 28 sull'esame degli atti o gli articoli 29 a 33 sul diritto di essere sentito.

<sup>3</sup> I motivi indicati nel capoverso 2 non danno adito a revisione, se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.

**Art. 67**

II. Domanda

<sup>1</sup> La domanda di revisione dev'essere indirizzata per scritto all'autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso; l'articolo 51 è applicabile.

<sup>2</sup> Dopo 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù dell'articolo 66 capoverso 1.

<sup>3</sup> Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53: la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

<sup>46</sup> RS 0.101

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

**Art. 68**

- III. Decisione
- <sup>1</sup> L'autorità di ricorso, se entra nel merito della domanda di revisione e la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova.
  - <sup>2</sup> Alla domanda di revisione sono per il resto applicabili gli articoli 56, 57 e 59 a 65.

**Art. 69**

- L. Interpretazione
- <sup>1</sup> L'autorità di ricorso, a domanda d'una parte, interpreta la sua decisione allorché contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra questo e i motivi.
  - <sup>2</sup> Dall'interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso.
  - <sup>3</sup> L'autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale dei motivi.

**Art. 70**

- M. Ricorsi speciali  
I. Ricorso per denegata o ritardata giustizia
- <sup>1</sup> La parte può, in ogni tempo, ricorrere per denegata o ritardata giustizia all'autorità di vigilanza contro l'autorità che ingiustamente abbia negato o ritardato una decisione.
  - <sup>2</sup> Se il ricorso è ammesso, la causa è rinviata, con istruzioni vincolanti, all'istanza precedente.
  - <sup>3</sup> In questa procedura sono applicabili per analogia gli articoli 51, 57, 59, 60, 61 capoversi 2 e 3, e 63.

**Art. 71**

- II. Denuncia
- <sup>1</sup> Chiunque può denunciare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità.
  - <sup>2</sup> Il denunziante non ha i diritti di parte.

**Capo quarto: Autorità speciali<sup>48</sup>****Art. 71a<sup>49</sup>**

A. Commissioni  
federali di  
ricorso e di  
arbitrato  
I. Competenza e  
procedura

<sup>1</sup> Se altre leggi federali lo prevedono, le commissioni di arbitrato giudicano come autorità di prima istanza e le commissioni federali di ricorso, come autorità di ricorso.

<sup>2</sup> La procedura delle commissioni è determinata dalla presente legge. Sono salvi gli articoli 2 e 3.

<sup>3</sup> Nella misura in cui le commissioni giudichino come commissioni arbitrali, il Consiglio federale può, se necessario, emanare disposizioni derogatorie.

**Art. 71b**

II. Organizza-  
zione  
I. Composizione  
e nomina

<sup>1</sup> Le commissioni si compongono di sette giudici a meno che il diritto federale non preveda un numero superiore.<sup>50</sup>

<sup>2</sup> Esse giudicano nella composizione di cinque giudici le questioni giuridiche di importanza fondamentale e nella composizione di tre giudici, negli altri casi; il diritto federale può prevedere un giudice unico, in particolare nel caso di ricorsi che, manifestamente, sono inammissibili, infondati o fondati o di ricorsi contro decisioni su pretese pecuniarie di esiguo valore litigioso.<sup>51</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale nomina i presidenti, i vicepresidenti e gli altri giudici. Bada affinché vi siano equamente rappresentate le minoranze linguistiche e le diverse regioni del Paese. Provvede affinché nelle commissioni, competenti in un settore particolare, siano equamente rappresentati gli ambienti interessati.<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

<sup>49</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993 (RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

<sup>50</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993 (RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

<sup>51</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993 (RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

<sup>52</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.

<sup>4</sup> Può designare un presidente comune per più commissioni e, se la quantità di lavoro lo esige, nominale giudici a tempo pieno.<sup>53</sup>

<sup>5</sup> D'intesa con il presidente è istituita una segreteria per ogni commissione o in comune per più commissioni.<sup>54</sup>

### **Art. 71c<sup>55</sup>**

2. Indipendenza <sup>1</sup> I giudici, nella loro attività, sono indipendenti e sottostanno unicamente alla legge.

<sup>2</sup> I giudici non possono appartenere all'amministrazione federale.

<sup>3</sup> Del rimanente, lo statuto dei giudici a tempo parziale è disciplinato dal diritto federale applicabile ai membri delle commissioni extraparlamentari.

<sup>4</sup> I giudici sono nominati per un periodo di quattro anni. Il Consiglio federale disciplina il rapporto di lavoro dei giudici a tempo pieno entro i limiti della legge sul personale federale del 24 marzo 2000<sup>56</sup>; tutela in particolare l'indipendenza dei giudici.<sup>57</sup>

<sup>5</sup> Il personale delle segreterie delle commissioni è subordinato, per questa sua attività, ai presidenti delle commissioni.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale esercita la sorveglianza amministrativa sulla gestione delle commissioni; queste gli presentano annualmente un rapporto sulla loro gestione a destinazione dell'Assemblea federale.

### **Art. 71d<sup>58</sup>**

3. Eccezioni Gli articoli 71b e 71c non si applicano alle commissioni seguenti, la cui organizzazione è determinata esclusivamente dal diritto federale applicabile in materia:

<sup>53</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.

<sup>54</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.

<sup>55</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413) e in vigore per la Commissione federale della protezione dei dati dal 1° lug. 1993 (RS 173.110.01 art. 2 cpv. 3).

<sup>56</sup> RS 172.220.1

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta l'art. 40 n. 1 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, in vigore dal 1° gen. 2001 per le FFS e dal 1° gen. 2002 per l'Amministrazione federale e per la Posta (RS 172.220.1).

<sup>58</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1993 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 2; FF 1991 II 413). Il Consiglio federale e i Dipartimenti eseguono dette disposizioni con effetto dal 1° gen. 1994, la Commissione federale della protezione dei dati con effetto dal 1° lug. 1993.



- a. la commissione di arbitrato in materia di riscossione dei diritti d'autore;
- b. le commissioni di ricorso in materia di visite sanitarie militari e le commissioni di stima dell'amministrazione militare;
- c. le commissioni di stima in materia d'espropriazione;
- d. la commissione di stima e la commissione di ricorso per la bonifica della pianura della Linth;
- e. l'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
- f. il tribunale arbitrale della commissione AVS/AI;
- g. l'autorità di ricorso in materia di rimborso delle spese amministrative dell'assicurazione-disoccupazione;
- h.<sup>59</sup> le commissioni regionali di ricorso in materia di contingentamento lattiero;
- i.<sup>60</sup> la Commissione di ricorso dei PF (art. 37a della L del 4 ott. 1991<sup>61</sup> sui PF).

### Art. 72

B.<sup>62</sup> Consiglio federale  
 I. Come autorità di ricorso  
 1. Ammissibilità del ricorso  
 a. In generale

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni:

- a. dei suoi Dipartimenti e della Cancelleria federale;
- b. d'altre autorità federali di cui il Consiglio federale è diretta autorità di vigilanza;
- c. degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi, se il diritto federale prevede il ricorso al Consiglio federale;
- d.<sup>63</sup> delle ultime istanze cantionali.

### Art. 73<sup>64</sup>

b...

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS **910.1**).

<sup>60</sup> Introdotta dall'art. 40 cpv. 2 n. 3 della LF del 4 ott. 1991 sui PF (RS **414.110**), nel testo della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4265 4276; FF **2002** 3125).

<sup>61</sup> RS **414.110**

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288; RS **173.110.01** art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 I della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 416 418; FF **1999** 6784).

<sup>64</sup> Abrogato dal n. 1 I della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale (RU **2000** 416; FF **1999** 6784).

**Art. 74**

2.<sup>65</sup> Inammissibilità del ricorso

Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro:

- a. le decisioni impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni;
- b. le decisioni impugnabili mediante ricorso a un'altra autorità federale o mediante opposizione;
- c. le decisioni delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato;
- d. ...<sup>66</sup>
- e. le decisioni definitive in virtù di altre leggi federali.

**Art. 75**

3.<sup>67</sup> Istruzione del ricorso

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa.

<sup>2</sup> Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale incarica dell'istruzione un altro Dipartimento.

<sup>3</sup> Il Dipartimento incaricato dell'istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.

**Art. 76<sup>68</sup>**

4.<sup>69</sup> Astensione

<sup>1</sup> Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla procedura di corapporto secondo l'articolo 54 della legge federale sull'organizzazione dell'amministrazione<sup>70</sup>.

<sup>3</sup> Se durante la procedura di corapporto sono adottati nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri interessati devono essere sentiti al riguardo.

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

<sup>66</sup> Abrogata dal n. 1 dell'all. della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

<sup>68</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

<sup>70</sup> [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1 4362 art. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la L del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

**Art. 77**

5.71 Disposizioni  
complete di  
procedura

Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 45 a 70.

**Art. 78**

II.72 Come giuri-  
sdizione unica o  
di prima istanza

<sup>1</sup> Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione.

<sup>2</sup> Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.

<sup>3</sup> Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.

**Art. 79**

C.73 Assemblea  
federale

<sup>1</sup> Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede.<sup>74</sup>

<sup>2</sup> Il ricorso dev'essere inviato all'Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

<sup>3</sup> Salvo ordinanza d'urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.

**Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie****Art. 80**

A. Abrogazione  
e adattamento di  
disposizioni

All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a. l'articolo 23<sup>bis</sup> della legge federale del 26 marzo 1914<sup>75</sup> sull'organizzazione dell'Amministrazione federale;
- b. gli articoli 124 a 134, 158 e 164 OG<sup>76</sup> ;
- c. le disposizioni contrarie del diritto federale, con riserva delle disposizioni complete di cui all'articolo 4.

71 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

72 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

73 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

74 Nuovo testo giusta il n. 1 I della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416 418; FF 1999 6784).

75 [CS 1 247. RU 1979 114 art. 72 lett. a]

76 RS 173.110

**Art. 81**B. Disposizione  
transitoria

La presente legge non è applicabile alle vertenze pendenti, al momento della sua entrata in vigore, davanti ad autorità della giurisdizione amministrativa, né ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emanate prima della sua entrata in vigore; in questi casi si applicano le regole di procedura e di competenza anteriori.

**Art. 82**C. Entrata in  
vigore

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1969<sup>77</sup>

**Disposizione finale della modificazione del 18 marzo 1994<sup>78</sup>**

Il nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all'autorità di ricorso dopo l'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 18 marzo 1994.

<sup>77</sup> DCF del 10 set. 1969 (RU 1969 776).

<sup>78</sup> RU 1994 1634 n. 1 8.2